

## C'è un giudice per i bambini di Lodi

Autore: [Redazione](#)

---

Ricordate la vicenda dei bambini stranieri esclusi di fatto dalle mense scolastiche e dallo scuolabus a Lodi?

Tutto era iniziato con una delibera dell'amministrazione comunale dell'estate 2017 che modificava il regolamento per l'accesso ad alcuni pubblici servizi, tra cui, appunto, quelli scolastici. Le relative tariffe agevolate (necessarie per consentire ai meno abbienti di accedervi) erano, sino ad allora, calcolate in base all'ISEE, cioè all'indicatore previsto per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie, predisposto essenzialmente in base ad autocertificazione.

Con la modifica apportata dal Comune di Lodi i nuclei con capifamiglia nati fuori

dall'Unione europea venivano gravati, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, di un adempimento aggiuntivo: la presentazione di una ulteriore documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese d'origine attestante la loro nullatenenza. Facile a dirsi ma difficile, e in alcuni casi letteralmente impossibile, a farsi: non solo per la necessità, a tal fine, di rientrare nel Paese di provenienza ma soprattutto per la diversità delle organizzazioni amministrative e la conseguente disomogeneità dei documenti rilasciati. Sta di fatto che ciò aveva determinato l'esclusione da mensa e scuolabus di alcune centinaia di bambini stranieri i cui genitori non erano in grado di versare la tariffa piena richiesta (5 euro a pasto e 210 euro a trimestre per il bus).

Il carattere discriminatorio, mascherato da un'previsione apparentemente razionale, era del tutto evidente ma, nonostante le proteste di un apposito comitato e i riscontri anche sulla stampa nazionale, solo una iniziativa di solidarietà (con raccolta, in pochi giorni, di 150.000 euro) aveva consentito ai bambini di famiglie straniere (tra l'altro spesso nati in Italia) di usufruire delle stesse prestazioni assicurate ai loro coetanei italiani.

Ma la solidarietà non può e non deve fare da paravento alla discriminazione.

Così l'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e il NAGA (Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom

e sinti) hanno presentato un ricorso al Tribunale di Milano per chiedere l'accertamento e la rimozione della discriminazione in atto.

La [decisione del Tribunale](#) è intervenuta il 12 dicembre ed è stata netta e senza incertezze:

il Tribunale

1) accerta la condotta discriminatoria del Comune di Lodi consistente nella modifica del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate" con la delibera del Consiglio Comunale n. 28/2017, con riferimento all'introduzione delle previsioni di cui agli artt. 8 comma 5, 17 comma 4, nella parte in cui stabiliscono: che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, per accedere a prestazioni sociali agevolate, debbano produrre la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno, corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità; che con le medesime modalità debba essere comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente;

2) ordina al Comune di Lodi di modificare il predetto "Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate" in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell'ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell'Unione Europea in generale.

E ciò – spiega il Tribunale – perché «non esistono principi ricavabili da norme di rango primario che consentano al Comune di introdurre, attraverso lo strumento del Regolamento, diverse modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, con particolare riferimento alla previsione di specifiche e più gravose procedure poste a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, così come indicate all'art. 8 comma 5 del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate" nella versione introdotta con la delibera consiliare n. 28/2017. Tale previsione è specificamente riferita solo ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e impone agli stessi di produrre "la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno", non essendo sufficiente l'autocertificazione. Si tratta di discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata».

Il razzismo e la discriminazione passano ormai anche attraverso leggi e regolamenti. Così il conflitto arriva anche nelle aule dei Tribunali. E qualche volta – a differenza di quanto accade a Locri o a Catania – i giudici decidono tenendo presenti i principi e i valori della Costituzione. È un buon segnale che non va lasciato cadere.

# **volere la luna**

LA POLITICA PUNTOCAPO

# **volere la luna**

LA POLITICA PUNTOCAPO